



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL MERCATO AGRICOLO

MERCATO CONTADINO TERRE BRESCIANE

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 49 del 25 novembre 2008

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 39 del 17/12/2013

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 38 del 29/11/2022

Art. 1 - Istituzione

È istituito sul territorio del Comune di Ghedi il mercato agricolo denominato “Mercato Contadino Terre Bresciane di Ghedi” (di seguito indicato come mercato), riservato agli imprenditori agricoli, per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall’esercizio dell’attività agricola, anche a seguito di manipolazione e trasformazione.

Il mercato è ubicato nel Comune di Ghedi, su area pubblica individuata dalla Giunta Comunale.

Il mercato è costituito da un numero massimo di 20 spazi per la vendita. Il numero dei posteggi può variare secondo l’andamento stagionale.

Le categorie merceologiche sono le seguenti:

- Prodotti di origine animale:
 - derivati del latte (esempio formaggi, yogurt, latte, ecc.), della lavorazione della carne (esempio carne suina, bovina, caprina, bufalina, pesce, salumi ed insaccati, ecc), uova.
- Prodotti da coltivazione agricola:
 - ortaggi, frutta, confetture, succhi, sottoli e sottaceti, prodotti della lavorazione di cereali e leguminose, come farine, biscotti, pane, pasta, ecc.
- Prodotti vitivinicoli e olivicoli:
 - vino, grappe e distillati di uva, olio, sottoli e sottaceti, ecc.
- Prodotti da apicoltura:
 - miele, propoli, cera, ecc.
- Prodotti da floricoltura:
 - fiori, piante, essenze, ecc.

Art.2 - Finalità

Il mercato ha lo scopo di:

- a) promuovere la vendita e l’acquisto di merce fresca e trasformata e il rapporto tra il mondo della produzione ed il mondo del consumo;
- b) realizzare lo sviluppo della “filiera corta” del prodotto agroalimentare del territorio e del prodotto a “chilometro zero”, incentivando il consumo di prodotti locali e stagionali e favorendo il giusto rapporto prezzo-qualità nonché la trasparenza dei prezzi applicati;
- c) favorire la distribuzione di prodotti locali e stagionali dalla chiara e garantita tracciabilità e provenienza;
- d) far conoscere la cultura rurale ed in particolare i piccoli produttori e le piccole produzioni presenti sul territorio.

All’interno del mercato possono essere effettuate iniziative culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento.

Art.3 - Soggetti ammessi alla vendita

Possono partecipare al mercato gli imprenditori agricoli (singoli, associati, costituiti in società), i consorzi di produttori e le cooperative di imprenditori agricoli, iscritti nel registro delle imprese, che rispettino le seguenti condizioni:

- a) - ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli in conduzione nel territorio della Provincia di Brescia;
 - in alternativa, nel limite massimo di 5 operatori, sono ammissibili imprenditori agricoli con ubicazione dell'azienda e dei fondi agricoli fuori provincia purché in province confinanti a quella di Brescia;
- b) l'attività di vendita all'interno del mercato deve essere esercitata dal titolare dell'impresa, ovvero dai soci in caso di società agricola, dai familiari coadiuvanti, o dal personale dipendente di ciascuna impresa.

Art. 4 - Periodi di apertura ed orari

Il mercato si svolge, in piazza Roma, il sabato dalle ore 8,00 alle ore 13,00, con possibilità di accedere all'area e di completare le operazioni di allestimento 2 ore prima e di lasciare l'area 1 ora dopo il termine del mercato.

Le aziende partecipanti al mercato non possono smontare la propria struttura prima dell'orario prestabilito per il termine del mercato.

Il mercato non si terrà nelle giornate: 1° gennaio, 15 agosto, Natale e Santo Stefano.

L'Amministrazione Comunale si riserva comunque di realizzare mercati contadini straordinari in giornate e luoghi diversi o con orario prolungato.

Art. 5 - Commissione di indirizzo e controllo per la gestione del mercato

Le funzioni d'indirizzo e di controllo delle attività svolte nell'ambito del mercato sono affidate ad una commissione nominata dal Sindaco, che è in grado esercitare attività di rappresentanza degli espositori e delle realtà associative che vi aderiscono, organizzare iniziative collaterali, tutelare l'immagine e controllare la qualità dei prodotti.

La commissione è così composta:

- ✓ n. 2 rappresentanti del Comune
- ✓ n. 1 rappresentante dell'ente che si occupa della gestione del mercato
- ✓ n. 3 rappresentanti degli operatori partecipanti al mercato.

I componenti della commissione restano in carica per 5 anni.

La commissione è convocata dal Sindaco o suo delegato su richiesta di almeno 3 componenti e si riunisce almeno una volta all'anno.

La commissione avrà i seguenti compiti:

- validazione delle domande di partecipazione e attribuzione del relativo punteggio;
- gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti
- azioni di promozione del mercato agricolo
- organizzazione di iniziative collaterali, di carattere culturale, didattico, e dimostrative legate ai prodotti alimentari del territorio rurale di riferimento
- controllo dell'operato del gestore del mercato
- proposte di eventuali adeguamenti al regolamento del mercato agricolo

- valutazione dei criteri per la formazione e l'aggiornamento della graduatoria dei partecipanti finalizzata all'ottimizzazione e qualificazione del mercato, qualora non prevista dal presente regolamento

Art. 6 - Organizzazione e gestione

Il Comune per motivi tecnici, organizzativi e di economicità, per la gestione del mercato può avvalersi di organismi di comprovata capacità e di consolidata esperienza e conoscenza nel settore agricolo, con affidamento mediante apposita gara ad evidenza pubblica.

Il soggetto incaricato dal Comune per la gestione del mercato, provvederà nel rispetto del presente regolamento, il Comune all'espletamento di quanto necessario, dal punto di vista tecnico, amministrativo ed igienico sanitario, per lo svolgimento dello stesso.

Il soggetto gestore deve far rispettare quanto previsto nel presente regolamento e dalla normativa in materia, con particolare riguardo:

- Istruttoria delle domande, organizzazione e funzionamento del mercato.
- Gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti.
- Promozione del mercato contadino
- Organizzazione di iniziative collaterali culturali, didattiche e dimostrative collegate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati, anche in collaborazione con l'Amministrazione Comunale.
- Controllo dei prezzi.
- Controllo del rispetto dei requisiti igienico sanitari, della qualità e dei requisiti di tracciabilità dei prodotti, anche mediante attività di ispezione presso le aziende o presso il mercato almeno una volta all'anno con rilascio di un apposito rapporto di verifica.

L'affidamento al soggetto gestore del mercato avrà una durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione della convenzione e potrà essere rinnovato per uguale periodo una sola volta. La convenzione può essere revocata anticipatamente dall'Amministrazione Comunale per inadempienza agli obblighi previsti dal presente regolamento e dalle norme di legge in materia.

Art. 7 - Domanda di partecipazione

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, che intendono partecipare al mercato agricolo, dovranno presentare domanda al Comune.

La domanda di partecipazione deve contenere:

- le generalità del richiedente e la dichiarazione di essere in possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
- anagrafica completa dell'azienda agricola;
- descrizione dell'attività aziendale con l'indicazione delle colture praticate e/o della tipologia di allevamento;
- la stima quantitativa dei prodotti che si intendono porre in vendita e della relativa stagionalità;
- i periodi dell'anno in cui l'azienda è disponibile a partecipare al mercato;
- eventuali esperienze precedenti di vendita diretta di prodotti della propria attività agricola negli ultimi tre anni, documentabili.

Per favorire un miglior grado di specializzazione dei produttori e, di conseguenza, una miglior qualità e rappresentatività delle merci, ogni richiedente deve indicare espressamente una sola categoria merceologica che intende porre in vendita e per ogni categoria saranno posti i seguenti limiti:

- 6 Prodotti di origine animale:
 - derivati del latte (esempio formaggi, yogurt, latte, ecc.), della lavorazione della carne (esempio carne suina, bovina, caprina, bufalina, pesce, salumi ed insaccati, ecc), uova.
- 6 Prodotti da coltivazione agricola:
 - ortaggi, frutta, confetture, succhi, sottoli e sottaceti, prodotti della lavorazione di cereali e leguminose, come farine, biscotti, pane, pasta, ecc.
- 3 Prodotti vitivinicoli e olivicoli:
 - vino, grappe e distillati di uva, olio, sottoli e sottaceti, ecc.
- 2 Prodotti da apicoltura:
 - miele, propoli, cera, ecc.
- 3 Prodotti da floricoltura:
 - fiori, piante, essenze, ecc.

Inoltre la domanda deve essere corredata da:

- copia del fascicolo aziendale registrato nel sistema informativo regionale dell'agricoltura (Siarl);
- copia aggiornata della visura camerale da cui risulti l'attestazione di imprenditore agricolo;
- copia della comunicazione di inizio dell'attività di vendita al dettaglio da parte dei produttori agricoli su aree pubbliche e della notifica igienico sanitaria;
- copia di eventuali certificazioni di qualità conseguite dall'azienda per i prodotti posti in vendita
- copia documento d'identità valido

La partecipazione è subordinata al rispetto delle normative vigenti in materia fiscale, sanitaria e amministrativa nonché delle disposizioni a tutela dei consumatori.

La presentazione della domanda di partecipazione implica l'accettazione integrale di questo regolamento.

Le domande di partecipazione devono essere presentate all'ufficio protocollo del Comune di Ghedi in Piazza Roma 45 entro il 30 settembre di ogni anno con apposito modulo pubblicato nella sezione modulistica del sito del Comune di Ghedi.

Entro il 15 dicembre deve essere comunicato all'azienda agricola l'esito della graduatoria approvata dalla commissione.

Art. 8 - Selezione delle domande

Il Comune provvede a raccogliere tutte le domande di partecipazione e a trasmetterle al soggetto gestore.

Qualora le domande di partecipazione siano superiori ai posteggi disponibili per ogni settore, la partecipazione degli operatori avverrà in base alla graduatoria.

L'esame delle domande di partecipazione al mercato viene effettuata dal soggetto gestore che, successivamente, trasmette alla commissione la graduatoria per la validazione.

Nell'organizzazione del mercato deve essere favorita la più ampia rappresentatività di categorie merceologiche di cui all.'art.1.

Alle domande pervenute sarà attribuito un punteggio secondo i seguenti parametri, che determinerà la graduatoria finale.

Parametro	Punteggio
Aziende con sede nel Comune di Ghedi o entro 10 chilometri	20 punti
Aziende con sede in Provincia di Brescia	10 punti
Aziende con sede nelle province limitrofe	5 punti
Precedenti esperienze documentabili di partecipazione a mercati agricoli con vendita diretta su area pubblica negli ultimi due anni	10
Certificazioni di qualità dell'azienda e/o dei prodotti in vendita	5 punti
Azienda singola o società semplice - conduzione familiare - imprenditoria femminile - titolari di aziende con età inferiore a 40 anni	10 punti
Partecipazione a corsi di formazione, negli ultimi tre anni, sulla vendita diretta e sulla sicurezza degli alimenti	5 punti
Offerta di prodotti di varietà in via di estinzione	10 punti
Offerta di prodotti agricoli non ancora disponibili sul mercato	20 punti

In caso di parità di punteggio avrà priorità l'azienda che ha presentato la domanda per prima (farà fede la data e il numero di protocollo).

Le domande verranno escluse se riguardano categorie merceologiche il cui contingente previsto dall'art.7 è già esaurito da aziende con punteggio maggiore.

Se le domande ammesse sono minori del massimo degli operatori previsti dall'art. 1 del presente regolamento, è possibile valutare l'ammissione di altri operatori superando il contingente previsto dall'art.7, seguendo comunque l'ordine della graduatoria e dando priorità alle categorie meno rappresentate.

Il Comune provvederà al rilascio delle autorizzazioni seguendo la graduatoria e fino al raggiungimento dei posteggi disponibili.

L'autorizzazione avrà efficacia di un anno e decadrà automaticamente dopo la comunicazione di esito della graduatoria delle domande di partecipazione al mercato agricolo dell'anno successivo.

Nessuna impresa agricola potrà avere più di un posteggio.

La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo.

Le assenze prolungate ingiustificate di oltre 2 mesi (tranne per i posteggi considerati stagionali e autorizzati solo per un certo periodo dell'anno) determineranno la revoca dell'autorizzazione.

Art. 9 - Cosa si può vendere

Possono essere posti in vendita solo prodotti agricoli freschi, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati provenienti dalle aziende agricole ammesse al mercato.

Possono essere posti in vendita, oltre i prodotti di cui al punto precedente, anche i prodotti agricoli provenienti da aziende agricole della Provincia di Brescia e province limitrofe a condizione che non superino il 10% rispetto a quelli prodotti dalla propria azienda.

I prodotti posti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. I prodotti non confezionati devono indicare il luogo d'origine territoriale e il nome mediante l'uso dei cartelli o altre modalità idonee allo scopo.

Nel caso di prodotti trasformati, ottenuti a seguito di attività di manipolazione o di trasformazione di prodotti agricoli e zootecnici di origine prevalentemente aziendale, devono essere tipici e finalizzati al completo sfruttamento del ciclo produttivo dell'impresa.

Qualora la produzione e/o trasformazione non avvenga in azienda, si dovrà dimostrare, attraverso apposita documentazione fiscale e sanitaria, l'origine aziendale della materia prima.

Le aziende che pongono in vendita animali macellati, oppure prodotti derivanti dall'allevamento (salumi, latte fresco e trasformato, uova ecc.) dovranno dimostrare attraverso il piano di autocontrollo ai sensi della normativa vigente l'assenza di trattamenti ormonali agli animali, la perfetta salubrità e sanità del processo produttivo, l'assenza di farine animali nell'alimentazione degli animali.

Ogni partecipante potrà porre in vendita i prodotti ricadenti in una sola categoria merceologica a scelta fra quelle indicate nel regolamento ed espressamente riportata nella domanda di partecipazione.

Art. 10 - Prezzi

Gli imprenditori agricoli sono tenuti a presentare i propri prodotti con l'indicazione dei prezzi in modo chiaro e ben visibile. Le etichette devono contenere indicazioni utili e corrette per facilitare la comprensione delle caratteristiche dei prodotti da parte dei consumatori.

Il gestore del mercato di cui all'art.6, provvede alla rilevazione settimanale dei prezzi al fine di elaborare report trimestrali sul loro andamento, da confrontare con altri sistemi di rilevazione dei prezzi, al fine di promuovere la massima convenienza nel rapporto qualità prezzo.

Ogni azienda dovrà trasmettere al soggetto gestore mensilmente, entro il giorno cinque di ogni mese la lista dei prodotti posti in vendita con i prezzi applicati.

Art. 11 - Obblighi dei partecipanti

E' fatto obbligo agli operatori del mercato di occupare lo spazio di vendita entro le ore 8,00 e di lasciare pulito e sgombero da rifiuti l'area di vendita e le aree circostanti al termine del mercato. È fatto divieto ai partecipanti di abbandonare l'area del mercato prima dell'orario stabilito.

Le aziende agricole partecipanti al mercato dovranno garantire al consumatore la possibilità di effettuare visite concordate presso la sede dell'azienda stessa al fine di constatare di persona quanto posto in vendita.

Ogni azienda agricola è tenuta al pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico, della tariffa rifiuti, dell'eventuale fornitura di acqua e di energia elettrica e di

altri eventuali spese. La quota dovrà essere versata al soggetto gestore che provvede al pagamento di quanto dovuto al Comune.

Dopo lo scarico delle merci gli automezzi devono essere parcheggiati fuori dall'area di vendita a meno che non siano parte integrante della struttura di vendita.

Art. 12 - Obblighi del soggetto gestore

Il soggetto gestore avrà l'obbligo di far osservare quanto contenuto nel presente regolamento in particolare a riguardo:

- organizzazione e funzionamento del mercato agricolo
- gestione dei rapporti con gli operatori partecipanti
- promozione del mercato agricolo
- organizzazione di iniziative collaterali culturali, didattiche e dimostrative legate ai prodotti alimentari tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento anche attraverso sinergie e scambi con altri mercati autorizzati
- predisposizione della tabella dei prezzi ed il controllo sul rispetto dei prezzi medesimi di mercato, come indicato nell'art. 10 del presente regolamento

Il soggetto gestore di cui all'art.6 sostiene tutti gli oneri finanziari ed amministrativi connessi alla disponibilità dell'area sulla quale si svolge il mercato.

La concessione dell'area di mercato e la gestione delle partecipazioni degli operatori sono rimessi al gestore, che si impegna ad operare in ottemperanza alle regole fissate dall'Amministrazione Comunale con il presente regolamento

Il gestore si impegna al pagamento del canone annuale per l'occupazione del suolo pubblico per ciascun operatore entro il 31/12 dell'anno precedente.

Al gestore sarà riconosciuta una quota di partecipazione da parte degli operatori ammessi al mercato agricolo per i servizi svolti per l'organizzazione ed il funzionamento del mercato (noleggio banco, noleggio frigorifero, spese per la comunicazione, materiale per uniformità del mercato ecc.), che dovrà essere rendicontato a fine anno al Comune.

Il soggetto gestore si impegna a fornire agli uffici comunali ogni informazione o documentazione che sarà ritenuta necessaria allo svolgimento dell'ordinaria attività di controllo.

Art. 13 - Modalità di recesso

L'assegnazione dei posteggi ha validità stagionale o annuale sulla base della tipologia dei prodotti posti in vendita.

Ogni operatore è tenuto a partecipare al mercato contadino sottoscrivendo, con il soggetto gestore, un impegno a partecipare con continuità, senza interruzioni.

Art. 14 - Disposizioni igienico sanitarie

Il mercato contadino deve essere svolto nel rispetto delle disposizioni igienico sanitarie previste dalle normative vigenti in materia.

All'interno del mercato contadino è ammesso l'esercizio dell'attività di trasformazione dei prodotti agricoli da parte degli imprenditori, nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 15 - Sanzioni

Oltre alle sanzioni previste dalle normative vigenti in materia, le trasgressioni al presente regolamento sono soggette alla sanzione amministrativa da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00.

Per l'irrogazione delle sanzioni si applica la procedura prevista dalla legge 689/1981 e successive modifiche.